



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

L'AUA E LE PROCEDURE ATTUATIVE

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

**Circolare Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del Mare del 7.11.2013 prot. 49801/GAB**

a cura di Carlo Apponi

**Sant'Antonio Abate (NA), 19 Novembre 2013
Grand Hotel "La Sorrissa", Via Stabia n. 500**

Formez_{PA}



La semplificazione procedimentale

Negli ultimi anni si sta lavorando molto sugli **strumenti di semplificazione** al fine di snellire il **procedimento amministrativo**. Tale strumenti si possono così suddividere:

➤ **Quelli che incidono in modo diretto sulla struttura interna dei procedimenti:**

- **Revisione dei procedimenti** di intere materie ai fini di una loro accelerazione e semplificazione (es. **SCIA e Conferenza di servizi, potere sostitutivo**: l. n. 241/1990, **permesso di costruire**: d.P.R. n. 380/2001, **sperimentazione (zone a burocrazia zero)** dd.ll. n. 5/2012, n. 179/2012, n. 69/2013 ecc.)
- **Misure di semplificazione specifiche** per dimensione di impresa o attività (es. piccole e medie imprese, tipologia di imprese, commercio ecc.: d.P.R. n. 227/2011, d.P.R. n. 151/2011, **d.P.R. n. 59/2013** ecc.)
- **Sanzioni** di 30 €/giorno fino a 2.000 € (d.l. n. 69/2013)

➤ **Quelli che non incidono in modo diretto sulla struttura interna dei procedimenti:**

- **Esternalizzazione dei servizi compiti e funzioni** (CCIAA, Agenzie per le imprese, asseverazioni ecc.)
- **Strumenti organizzativi: lo Sportello unico (SUAP, SUE ecc.)**

Il SUAP: d.P.R. n. 160/2010

Tipo Suap : 13 novembre 2013

	ACCREDITATO	CONVENZIONE	DELEGA	SILENTE	TOTALE
<i>Regione</i>	<i>numero SUAP</i>	<i>numero SUAP</i>	<i>numero SUAP</i>	<i>numero SUAP</i>	<i>numero SUAP</i>
ABRUZZO	212	4	89	-	305
BASILICATA	21	-	107	3	131
CALABRIA	165	-	153	91	409
CAMPANIA	240	13	287	11	551
EMILIA ROMAGNA	348	-	-	-	348
FRIULI-VENEZIA GIULIA	126	27	62	3	218
LAZIO	202	34	135	7	378
LIGURIA	56	-	175	4	235
LOMBARDIA	956	189	399	-	1544
MARCHE	227	-	12	-	239
MOLISE	88	-	48	-	136
PIEMONTE	823	50	325	8	1206
PUGLIA	88	28	123	19	258
SARDEGNA	377	-	-	-	377
SICILIA	159	1	162	68	390
TOSCANA	287	-	-	-	287
TRENTINO - ALTO ADIGE	217	116	-	-	333
UMBRIA	91	-	-	1	92
VALLE D'AOSTA	74	-	-	-	74
VENETO	70	73	438	-	581
Totale	4827	535	2515	215	8092

Rumore

Aria

IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE
(art. 1, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

IL COMUNE NON HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE
(art. 2, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

IMPIANTI CHE PREVEDONO EMISSIONI
(aut. preventiva)

IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA
(Parte I, All. IV Parte V, T.U.A.)

IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA
(Parte II, All. IV Parte V, T.U.A.)

TERRE E ROCCE DA SCAVO
(art. 186, T.U.A.)

d.P.R. 227/2011

d.M. 161/2012
([AIA e VIA]>6.000m³)


ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(art. 74, T.U.A.)

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
(art. 74, T.U.A.)
(art. 101, T.U.A.)

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
(art. 113, T.U.A.)

d.P.R. 227/2011


IMPRESA E AMBIENTE



AIA - AUA

d.P.R. 59/2013

PERIC. - All. D



PERIC. (*) - non DOM

Rifiuti

Acque

DIVIETO GENERALE
(art. 110, T.U.A.)

AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AUTORITA' COMPETENTE
(art. 110, T.U.A.)

AUTORIZZAZIONE SU COMUNICAZIONE INVIATA ALL'AUTORITA' COMPETENTE
(art. 110, T.U.A.)

Rifiuti c/o impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, **il d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i **vantaggi**:

- a) minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I destinatari del provvedimento sono le microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Sono esclusi: a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006); b) i **progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione **comprende** e **sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (**art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013**).

Art. 26, c. 4, d.lgs n. 152/2006: «Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale **sostituisce** o **coordina** tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.»

Art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013: «Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti**».

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il d.P.R. si applica:

- a) solo alle piccole e medie imprese non soggette ad AIA?**
- b) a tutti gli impianti non soggetti ad AIA?**

Sono soggetti all'AUA gli impianti produttivi non soggetti all'AIA.

Tale previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, prescinde dai requisiti dimensionali del gestore

Un impianto produttivo non soggetto all'AIA é pertanto soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione, c. 1, d.P.R. n. 59/2013

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 23 Ambito di applicazione, c. 1, d.l. n. 5/2012

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI [...] il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento [...] volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese [...]

soggetti competenti in materia ambientale: le PP.AA. e gli EE.PP. che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Soggetti e definizioni

Provincia



autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento dal SUAP.



autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dal SUAP, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale

gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs 152/2006.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006;

L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di **autorizzazione** agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**. L'**autorità competente** provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (Durata 4 anni).

b) **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

Si tratta di impianti di **allevamento intensivo di pollame e suini** (utilizzo agronomico), delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari** (l. n. 574/1996), delle **aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La **comunicazione** deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello **di comunicazione successiva**.

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

Tale **autorizzazione (durata 15 anni)** alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

d) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006;

Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (**Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II**), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

e) **nulla osta relativo alle emissioni sonore**, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

Il c. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo c. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda **il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**)

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992;

Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere **un'autorizzazione** (art. 9, c.2) alla Regione e **notificare**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) **comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006.

L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla **comunicazione** di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m. dispone di rispettare i tempi di conclusione del procedimento

mentre

l'art. 28 (*Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*) **del d.l. n. 69/2013**, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013, **occorre**, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, **corrispondere all'interessato a titolo di indennizzo una somma di denaro**

è necessario

descrivere l'iter procedimentale in modo semplice e completo

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La **domanda** per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è **presentata dai gestori degli impianti al SUAP** che la trasmette immediatamente, in modalità telematica **all'autorità competente** (cioè la **provincia** o **diversa autorità indicata dalla normativa regionale**) e ai **soggetti competenti** e ne verifica in accordo con **l'autorità competente** la **correttezza formale**.

Qualora **l'autorità competente** riscontri che è necessario **integrare la documentazione presentata, lo comunica** tempestivamente e in modalità telematica **al SUAP**, precisando:

- gli **elementi mancanti** ed
- il **termine per il deposito delle integrazioni**.

Documentazione da allegare all'istanza: art. 35, d.lgs. n. 33/2013

Le PP.AA. non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Le PP.AA. pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2005;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DELL'AUA

- a) Per ottenere il rilascio di uno dei titoli abilitativi ricompresi nell'AUA, il gestore ha la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?
- b) Come si interpreta l'articolo 10, c. 2 del d.P.R. n. 59/2013?

L'articolo 3, comma 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco. Si prevedono **due sole eccezioni** a tale obbligo:

- l'articolo 3, comma 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
- l'articolo 7, comma 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che **la richiesta di AUA é sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1**, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

Art. 3 Autorizzazione unica ambientale, cc. 1 e 3:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

...

3. È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Art. 7 Autorizzazioni di carattere generale, c. 1

1. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

Art. 10 Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (art. 7)**, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' [art. 4, c. 1.](#)

È CONSENTITO FAR RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI D'ESERCIZIO, O COMUNQUE LE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE, SIANO RIMASTE IMMUTATE.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

c.a. b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il gestore che intende effettuare una **modifica dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.


L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.

AUA: Modifiche



- **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che **possa produrre effetti sull'ambiente**.

- **modifica sostanziale di un impianto**: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in **quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti **diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (art. 8).

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

3. SCADENZA DI UNA COMUNICAZIONE CON ATTIVITA' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONI

Alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?

Come indicato, la richiesta di AUA é sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, con la sola eccezione dei casi in cui si applica la deroga dell'articolo 3, comma 3, o la deroga dell'articolo 7, comma 1.

Il caso dell'impianto soggetto a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

4. SCADENZA DI UNA AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE CON ATTIVITA' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONI

Alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?

L'articolo 7, comma 1, prevede che è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006). Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente.

Si deve, quindi, ritenere che il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

5. ATTIVITA' SOGGETTA A PIU' COMUNICAZIONI O AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?

L'articolo 3, comma 3, prevede, come detto, che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni.

In definitiva, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Circolare del 7 novembre 2013, prot. 004981/GAB

6. TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA PRIMA DOMANDA AUA

- a) Entro quale termine deve essere presentata la prima domanda di AUA?
- b) Nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, c. 2)?

L'articolo 10, comma 2, non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla “scadenza del primo titolo abilitativo”; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile rispettare tali termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.